



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Roma 06.08.2009
prot. 0043923
pos.

Ai Professori di Ruolo
Al Personale Assistente
Al Personale Ricercatore Universitario
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Sigg. Presidi di Facoltà e Scuole

LORO SEDI

Oggetto: D. L. n. 112/08, convertito in Legge n.133/08 - assenze per malattia dei Professori e Ricercatori universitari -.

Come già comunicato con circolare del 07/08/2008, prot. 0042248, il D. L. n. 112/08, convertito con modificazioni in Legge n. 133/08, all'art. 71 ha introdotto innovazioni in materia di assenze per malattia dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.

La nuova normativa trova applicazione anche nei confronti dei Professori e Ricercatori universitari e non abroga le disposizioni vigenti in materia, ma si sovrappone e si aggiunge alle stesse.

Con l'occasione si ritiene utile fornire una breve sintesi degli istituti che disciplinano le assenze per malattia dei Professori e Ricercatori universitari.

CONGEDO STRAORDINARIO PER GRAVI MOTIVI (artt. 37 e 40 D.P.R. 3/57, modificati dall'art. 3, commi 37 e 39 L. 537/93).

Per ogni periodo di malattia inferiore a 7 giorni, il dipendente usufruisce del congedo straordinario, sino ad un massimo di 45 giorni nell'anno solare. Il congedo straordinario è utilizzabile, oltre che per motivi di salute, per gravi motivi personali, per matrimonio, per sostenere esami, per lutto: le varie tipologie di assenze si sommano ai fini del computo dei 45 giorni. Il congedo comporta la riduzione stipendiale di 1/3 per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto (ivi compresa l'assenza di un solo giorno). Il periodo è computato per intero agli effetti della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.

ASPETTATIVA PER MOTIVI DI SALUTE (artt. 66 e 68 D.P.R. 3/57).

E' disposta per assenze continuative di durata superiore a 7 giorni lavorativi o per assenze di durata inferiore, se il dipendente ha già fruito dell'intero periodo di congedo straordinario (45 giorni annuali).

L'aspettativa non può superare i 18 mesi continuativi, dei quali i primi 12 pagati per intero e i restanti 6 al 50% della retribuzione. In casi di particolare gravità possono



essere concessi ulteriori 6 mesi di assenza senza retribuzione e con interruzione della progressione economica e di carriera. Più periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, ai fini della durata massima di 18 mesi, quando tra gli stessi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore ai 3 mesi.

I periodi di aspettativa per motivi di salute e famiglia non possono comunque, fra loro, superare il totale di due anni e mezzo nel quinquennio (art. 70 D.P.R. 3/57).

RILEVANZA DELLE ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE AI FINI DELLA CONFERMA IN RUOLO.

Tutte le assenze per motivi di salute incidono ai fini della conferma in ruolo nel modo seguente:

per i Professori di I e II fascia la conferma slitta di un anno per ogni anno di assenza o frazione di anno superiore a 2 mesi;

per i ricercatori la conferma slitta di un periodo pari a quello dell'assenza.

LEGGE n. 133/08, art. 71 – TRATTAMENTO ECONOMICO.

Come detto, alla disciplina sopra descritta, si sovrappone la previsione normativa di cui all'art. 71 della L. 133/08, che ha introdotto una riduzione del trattamento economico in relazione alle assenze per malattia dei pubblici dipendenti.

In particolare la nuova normativa dispone che, per ogni periodo di assenza per malattia di qualunque durata, nei primi 10 giorni è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento accessorio, anche a carattere fisso o continuativo (assegno aggiuntivo di tempo pieno).

Tale decurtazione si sovrappone al regime normativo vigente in materia di malattia, per cui, nel caso di collocamento in congedo straordinario per motivi di salute, si aggiunge alla trattenuta di 1/3 già prevista per il primo giorno di assenza di ogni periodo ininterrotto. Per un periodo di malattia continuativa superiore a 10 giorni, dall'undicesimo giorno in poi viene corrisposta l'intera retribuzione.

Le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero, nonché a patologie gravi che richiedano terapie salvavita, non subiscono alcuna decurtazione del trattamento economico in quanto oggetto di specifica disciplina di maggior favore.

GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE PER MALATTIA E FASCE ORARIE DI REPERIBILITA'.

Tutte le assenze per malattia, anche di un solo giorno, devono essere sempre giustificate con documentazione medica.

Le assenze che si protraggono per un periodo continuativo superiore a dieci giorni e tutte le assenze, a partire dal terzo evento verificatosi nel corso dell'anno solare, a prescindere dalla loro durata, devono essere giustificate esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica. A questo proposito il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare 7/08 del 17



luglio 2008 ha precisato che la certificazione idonea a giustificare lo stato di malattia del dipendente può essere rilasciata dai presidi ospedalieri, da quelli ambulatoriali del SSN e dai medici convenzionati con il SSN (medico di famiglia o medici specialisti). Le certificazioni devono essere rese su carta intestata pubblica o, nel caso dei medici di base, riportare il numero di codice regionale.

Durante il periodo di malattia il dipendente è tenuto ad osservare le fasce orarie di reperibilità, per le visite mediche di controllo dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

In caso di assenza per malattia il dipendente deve darne immediata comunicazione alla struttura dove presta servizio e, entro i cinque giorni successivi, inviare il certificato medico indicando il domicilio durante la malattia, se diverso da quello conosciuto dall'Amministrazione.

I Responsabili di Struttura devono contestualmente comunicare l'assenza per malattia agli uffici del Settore I A.A. G.G. – Ripartizione Personale – affinché provvedano all'attivazione della visita fiscale, ai seguenti recapiti:

- tel. 0649912743/638/639
- fax 0649912855/522
- email: presenze@uniroma1.it

Le comunicazioni delle assenze per malattia del personale funzionalmente assegnato all'Azienda Policlinico Umberto I, devono essere inoltrate ai seguenti recapiti:

- tel. 06.49977610
- fax 06.49977612
- email: presenze@persstrutt@uniroma1.it

Nel confidare in una fattiva collaborazione da parte delle SS.LL. in indirizzo e dei Responsabili di Struttura, è gradita l'occasione per inviare un cordiale saluto.

IL RETTORE

RF